



ISEE 2024 e controlli comunali per l'AdI

Materiale riservato all'Ambito Territoriale Sociale di Pioltello
Marzo 2023

A cura di: Marika Paterniti e Arianna Zanon
Docente: Emilio Gregori

Programma

- ISEE
- Novità ISEE 2024
- AdI
- Certificazione condizione di svantaggio

ISEE



L'ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo **strumento di valutazione della situazione economica** di tutti i soggetti richiedenti **prestazioni sociali agevolate**.

 Si definiscono **PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE** tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Lo strumento si compone di **tre elementi fondamentali**:

1. la Dichiarazione Sostitutiva Unica che viene compilata dal contribuente e contiene indicazioni su reddito, investimenti finanziari e immobiliari e beni di lusso;
2. le informazioni contenute negli archivi dell'amministrazione finanziaria;
3. le informazioni della banca dati dell'INPS.

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Condizione Economica e un parametro, definito Scala di Equivalenza, corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente.

= ISE / scala di equivalenza

= (ISR + 20%ISP) /

1,00 se nucleo con 1 componente

1,57 se nucleo con 2 componenti

2,04 se nucleo con 3 componenti

2,46 se nucleo con 4 componenti

2,85 se nucleo con 5 componenti

+0,35 per ogni componente in più

+0,20 in alcuni casi...

L'ISEE

Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un **ISEE “standard”** o **“ordinario”** vi sono i seguenti ISEE **specifici**:

- **ISEE Università**
- **ISEE Sociosanitario**
- **ISEE Sociosanitario-Residenze**
- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi**

È possibile calcolare un **ISEE Corrente**: un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da riportare all'intero anno - in caso di interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) e ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro, l'interruzione dei trattamenti.

La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE: raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti. La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo.

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI.

Casi per cui il modello MINI non è sufficiente, ma è necessaria la sua versione estesa:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

DSU Precompilata

- Ogni componente maggiorenne del nucleo: tramite la propria identità digitale (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS) deve prestare l'autorizzazione alla precompilazione dei propri dati. In alternativa, il dichiarante deve essere stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo e deve fornire per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
- Accesso alla DSU precompilata: in modalità telematica oppure il tramite CAF delegato.
- Il dichiarante: alcune informazioni **autodichiarate** → moduli MB.
- Ulteriori informazioni (che devono essere validate dall'Agenzia delle entrate) “elementi di riscontro” relativi al reddito e al patrimonio mobiliare.

DSU Non Precompilata

- Si presenta:
 - all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata
 - al Comune
 - al Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
 - alla sede INPS competente per territorio; anche in via telematica al Portale unico ISEE accedendo tramite SPID/CIE/CNS.

***N.B.** La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore) **ma non l'ISEE calcolato**. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.*

Novità 2024

Attrazione del figlio maggiorenne al nucleo familiare

Se il figlio maggiorenne non convive con i genitori, non ha figli e non è coniugato, ma è a loro carico ai fini IRPEF, allora egli farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

È, stato, quindi abrogato il limite dei 26 anni di età.

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51. Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

Componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

I componenti inseriti in **percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** costituiscono un **nucleo familiare a sé**.

La condizione deve essere **verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente**.

Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell'Assegno di Inclusione

Vi sono **due fattispecie**:

- a. **i due coniugi, se autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione/divorzio;**
- b. **i componenti che fanno già parte di un medesimo nucleo familiare (così come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici) continuano a farne parte anche a seguito di eventuali variazioni anagrafiche se continuano a risiedere nella stessa abitazione.**

L'abitazione è quindi una condizione necessaria ai fini della richiesta dell'AdI.

ASSEGNO DI INCLUSIONE



COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE E A CHI SI RIVOLGE



Decorrenza: **1[^] gennaio 2024**

è una **misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale** rivolta a:



nuclei con minorenni



nuclei con persone con disabilità ([allegato 3 al DPCM 159/2013](#))



nuclei con persone anziane con almeno 60 anni



nuclei con componenti in **condizioni di svantaggio*** e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

da normativa del Decreto 13 dicembre 2023:

- a. Le persone con **disturbi mentali**, *in carico ai servizi sociosanitari*;
- b. Le persone *in carico ai servizi sociosanitari o sociali* e persone con certificata **disabilità fisica, psichica e sensoriale**, non inferiore al 46 per cento;
- c. Le persone con problematiche connesse a **dipendenze** patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, *inseriti in programmi di riabilitazione*;
- d. Le persone **vittime di tratta**, *in carico ai servizi sociali o socio-sanitari*;
- e. Le persone **vittime di violenza di genere**, *in carico ai servizi sociali o sociosanitari*;
- f. Le persone **ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;
- g. Le persone individuate come portatrici di specifiche **fragilità sociali** e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, *in carico ai servizi sociali*;
- h. Le persone **senza fissa dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia e *in carico ai servizi sociali territoriali*;
- i. I **neomaggiorenni** (tra 18 e 21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, *in carico ai servizi sociali o sociosanitari*.


Cos'è l'assegno di inclusione - condizioni

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

Cos'è l'assegno di inclusione - requisiti

L'Assegno di inclusione viene erogato ai **nuclei familiari in possesso cumulativamente**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, **di requisiti:**



Cittadinanza
Residenza e
soggiorno

Economici

Patrimoniali

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

oppure

suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

Le situazioni di irreperibilità



Situazioni del requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali ([Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#) e la [Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#))

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica.



- In assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro.

Requisiti economici (1)



un **valore ISEE** non superiore a 9.360 euro;



un **valore della casa di abitazione** non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

Requisiti economici (2)



Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***

Elementi che determinano il reddito familiare

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- reddito complessivo ai fini Irpef;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- proventi da attività agricole;
- assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- reddito figurativo attività finanziarie.

Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.

Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusione) i **trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi**, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS
(esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale

Elementi che non determinano il reddito familiare

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano:**

- l'Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza o **altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità e **indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

Certificazione della condizione di svantaggio

PREMESSE 1/2

- La condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico o sono preso in carico o non posso essere considerato possibile beneficiario ADI
- Il **mero svolgimento della valutazione** delle condizioni di bisogno non sono sufficienti a qualificare in condizioni di svantaggio i componenti del nucleo familiare
- La sola situazione di svantaggio **senza una presa in carico** sociale o sociosanitaria e l'inserimento in un percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del progetto di assistenza individuale non dà titolo al rilascio della certificazione di svantaggio.
- Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare che intende presentare la domanda di AdI sia **già da considerare quale beneficiario della misura in quanto persona di minore età ovvero persona con disabilità ovvero persona con almeno 60 anni di età non sussiste la necessità di presentare una attestazione/certificazione di svantaggio** in quanto non andrebbe a modificare la scala di equivalenza (se una persona ha una disabilità maggiore a 70% non è necessario presenti la certificazione per ricevere un beneficio maggiore, la scala di equivalenza non cambia)

PREMESSE 2/2

- La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociosanitari deve essere **certificata dalle PA in fase antecedente alla domanda di Adi**;
- **Non** è ammessa la **certificazione da parte del privato sociale o da soggetti accreditati** (es servizi appaltati ad una cooperativa: non può essere l'operatore della cooperativa a rilasciare e firmare la certificazione, ma lo deve fare la PA competente in quanto soggetto titolare e legittimato a rilasciarla);
- La sottoscrizione della certificazione è a cura di chi ha il **potere della rappresentanza esterna dell'ente** (Dirigenti o Responsabili di servizio o struttura, quindi non case manager e assistenti sociali).

L'AdI

Le condizioni di svantaggio sono identificate dal comma 1, lettera d) del Decreto del 13 dicembre 2023 del Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali:

- a. Le persone con **disturbi mentali**, *in carico ai servizi sociosanitari*;
- b. Le persone *in carico ai servizi sociosanitari o sociali* e persone con certificata **disabilità fisica, psichica e sensoriale**, non inferiore al 46 per cento;
- c. Le persone con problematiche connesse a **dipendenze** patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, *inseriti in programmi di riabilitazione*;
- d. Le persone **vittime di tratta**, *in carico ai servizi sociali o socio-sanitari*;
- e. Le persone **vittime di violenza di genere**, *in carico ai servizi sociali o sociosanitari*;
- f. Le persone **ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;
- g. Le persone individuate come portatrici di specifiche **fragilità sociali** e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, *in carico ai servizi sociali*;
- h. Le persone **senza fissa dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia e *in carico ai servizi sociali territoriali*;
- i. I **neomaggiorenni** (tra 18 e 21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, *in carico ai servizi sociali o sociosanitari*.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

Sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, e fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:

a) **persone con disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici.

In tale ambito si considerano, a titolo esemplificativo, previa approvazione con le linee di indirizzo:

- I percorsi di cura realizzati da parte dei servizi specialistici per la salute mentale (DSM), eventualmente in integrazione con la rete dei servizi sanitari, sociali ed educativi, formali e informali, istituzionali e non
- La collaborazione/consulenza tra DSM e medicina generale per gli utenti che non necessitano di cure specialistiche
- Percorsi di trattamento per utenti che necessitano di trattamento specialistico ma non di interventi complessi e percorsi di trattamento integrale per gli utenti che presentano bisogni complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili professionali

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

b) persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con **disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento**, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;

- Persone in carico ai servizi sanitari e/o sociali in presenza di bisogni complessi, che necessitano di un supporto non riconducibile alla mera assistenza economica, per i quali sia stato attivato un programma di cura e assistenza tra quelli sopra definiti. Rientrano in questa fattispecie anche quelle persone per le quali non sono state ancora accertate le condizioni di disabilità dalle competenti Commissioni, ma che escono da percorsi sanitari.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3)

c) persone con **dipendenze patologiche**, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari

d) persone **vittime di tratta**, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari

e) persone **vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.

A tale riguardo, l'attestazione può riguardare persone prese in carico dal centro antiviolenza anche a prescindere dal loro inserimento in case rifugio

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (4)

f) persone **ex detenute**, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d)

- La **valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza**, per le **persone ammesse alle misure alternative alla detenzione** devono essere effettuate dai **servizi della giustizia** (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna), cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione dell'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.
- Per le **persone ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno** la specifica condizione deve essere **attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, mentre la **presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza**, devono essere effettuate nel primo caso dagli **assistenti sociali** de Comuni/ambiti territoriali ovvero dai **servizi sociosanitari** ove opportuno mentre con riferimento ai detenuti, la presa in carico è di competenza degli uffici **del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (6)

g) persone individuate come portatrici di **specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa** di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali.

In riferimento è agli interventi per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali (purché non a totale carico delle pubbliche amministrazioni) e semiresidenziali rivolti a coloro che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio. Possono rientrare anche persone prive di certificazione di disabilità come definite ai fini ISEE.

h) **persone senza dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (7)

i) persone, iscritte all'**anagrafe della popolazione residente**, in condizione di **povertà estrema e senza dimora**, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che:

- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa,

j) **neomaggiorenni**, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono **fuori dalla famiglia** di origine sulla base di un **provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico a servizi sociali e/o socio-sanitari.

RILASCIO: Amministrazioni competenti 1/2

L'Adi viene richiesto all'INPS con **modalità telematiche** attraverso il sito istituzionale ed il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL. L'interessato può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

La richiesta può essere presentata anche presso:

- gli **Istituti di patronato** (operano come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente) o, dal 1° gennaio 2024,
- i **centri di assistenza fiscale** (CAF) previa stipula di una convenzione con l'Inps (identificati come responsabili del trattamento la cui titolarità rimane in capo all'INPS), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e nei limiti delle risorse stesse.

Amministrazioni competenti 2/2

Presenza di componenti in **condizione di svantaggio** nel nucleo familiare:

Il **richiedente**, in fase di presentazione della domanda, deve **auto-dichiarare** il possesso della relativa certificazione specificando:

- a. l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- b. il numero identificativo, ove disponibile;
- c. la data di rilascio;
- d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura (con l'indicazione della *decorrenza* e specificando l'*amministrazione responsabile* del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio)

CERTIFICAZIONI DI SVANTAGGIO

RILASCIATE DAL COMUNE:

- L'**INPS** comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma **GePI**.
- L'esito delle verifiche è comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima piattaforma entro **sessanta giorni** dalla comunicazione da parte dell'INPS (in assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta).

DIVERSE:

- L'**INPS verifica** la certificazione tramite il NSIS del Ministero della Salute per le certificazioni sanitarie e i sistemi informativi del Ministero della Giustizia per le certificazioni sulla detenzione, interrogando in **interoperabilità**.
- L'amministrazione che ha adottato il provvedimento è tenuta ad **attestare** la sussistenza della condizione certificata. L'attestazione deve essere confermata dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS, **entro sessanta giorni** dalla ricevuta notifica da parte di INPS.

Terminate le verifiche, il richiedente deve:

- effettuare l'iscrizione presso il SIIISL per sottoscrivere il **patto di attivazione digitale**,
- autorizzare espressamente la **trasmissione dei dati** relativi alla domanda ai centri per l'impiego, agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all'attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

CERTIFICAZIONI DI SVANTAGGIO: TEMPISTICHE

- Presa in carico: **precedente** alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusionione.

- **Definizione delle caratteristiche:**
 - servizi e standard di processo uniformi
 - modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale

CERTIFICAZIONI DI SVANTAGGIO: TEMPISTICHE E MODELLI

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di assistenza deve essere certificata **dalle pubbliche amministrazioni** in una **fase antecedente** alla domanda dell'Assegno di Inclusione.

Attenzione - distinzione delle **due fasi**:

- Il rilascio della certificazione amministrativa da parte della Pubblica Amministrazione
- La presa incarico del beneficiario

Certificazione amministrativa:


- Il soggetto deve già essere stato preso in carico;
- a rilasciare la certificazione deve essere la **struttura che lo ha in carico**, compilando uno dei modelli di certificazione allegati alle Linee di indirizzo o utilizzarne uno proprio a patto che contenga gli elementi minimi necessari per la presentazione dell'autodichiarazione in sede di domanda AdI.

Amministrazioni responsabili: diverse casistiche

Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza

- Casistica *a, b c*: **servizi sanitari e sociosanitari**
- Casistica *f*:
 - **Servizi della giustizia** per persone - ex detenute da meno di un anno o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
 - **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** (attestazione) e **assistenti sociali** dei Comuni/ambiti territoriali (presa in carico ed inserimento) - ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno
- Casistica *d, e, g, h, i*: **assistenti sociali** dei Comuni/ambiti

Schema riassuntivo delle Amministrazioni competenti



Ruolo delle amministrazioni

- Attivazione di **reti territoriali** per il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile
- **Rapporti continuativi e strutturati** tra servizi sociali, per le Dipendenze, per la Salute Mentale, per la Disabilità e la giustizia
- Utilizzo del **modulo di attestazione** per la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza
- Utilizzo di **griglie** e **strumenti** per la valutazione tecnico-professionale
- Il soggetto pubblico competente è, nello specifico, chi *“segue la persona nel suo percorso sociale, sanitario o sociosanitario”*
- **Firma** e **timbro** da parte della PA nel modulo di attestazione
- Identificazione e definizione degli obiettivi specifici (**fase progettuale**)
- **Definizione** delle modalità di verifica e del programma

PA competente: esempi

ESEMPIO 1

Un **ragazzo di 20 anni**, che sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria vive fuori dalla famiglia di origine, si presenta al servizio sociale comunale che lo ha in carico e con cui ha siglato un progetto personalizzato finalizzato all'autonomia per chiedere la certificazione per la domanda di AdI.

L'assistente sociale dovrà valutare la sua condizione di svantaggio: questo caso può essere inquadrato tra la categoria dei "***neomaggiorenni***, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria".

A questo punto, vista la sussistenza della condizione di svantaggio, informerà il Dirigente, il **Responsabile** del servizio o la Posizione organizzativa affinché compilino, firmino, timbrino e rilascino la **certificazione** per poter presentare domanda di AdI.

Un cittadino con problemi di **salute mentale e in carico al CSM** si rivolge al suo *casemanager* per richiedere la certificazione per la domanda di AdI, previa valutazione della condizione di svantaggio: il suo caso si inquadra all'interno della categoria "*persone con disturbi mentali*". A questo punto, il Dirigente o il **Responsabile** della **struttura** rilasceranno la certificazione, firmata e timbrata.

Un **ex detenuto rilasciato da meno di un anno e in carico al servizio sociale** per un percorso di reinserimento nella comunità, vuole fare domanda di AdI. Anche se preso in carico dal servizio sociale comunale, dovrà richiedere il rilascio della certificazione al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale rilascerà il **modello 1.b** (con indicazione della presa in carico da parte del servizio sociale). A rilasciarla sarà sempre il Dirigente o il **Responsabile** della struttura.

ESEMPIO 2

Un **nucleo familiare** composto da tre persone adulte, due genitori di 55 anni e il figlio di 28 anni, NEET, ex percettori del Reddito di Cittadinanza e in carico al servizio sociale, si presentano dall'assistente sociale per richiedere la certificazione per fare domanda di AdI.

Questo nucleo, però, non rientra in nessuna delle casistiche previste tra le condizioni di svantaggio quindi, sebbene in carico al servizio sociale, **non potranno beneficiare dell'AdI.**

L'assistente sociale li indirizzerà al Supporto Formazione Lavoro (**SFL**) e cercherà di costruire con loro un **nuovo progetto** personalizzato sulla base della mutata situazione, coinvolgendo eventualmente tutta la rete di servizi che potrebbero supportare il nucleo.

ESEMPIO 3

Una cittadina è vittima di **violenza di genere** ed è in carico ad un Centro Anti-Violenza, gestito da una cooperativa sociale e finanziato dall'unione di 3 ATS. Il *casemanager* e le altre figure professionali che la seguono sono dipendenti della cooperativa e non del Comune o dell'Ambito territoriale.

La cittadina si presenta ai servizi sociali comunali per richiedere la certificazione per presentare domanda di AdI. Chi firma in questo caso, dato che la presa in carico è del Centro Anti-Violenza? Chi mette il timbro?

La certificazione deve essere sottoscritta dall'**amministrazione competente**, che in questo caso sono i Servizi Sociali del Comune di residenza della richiedente. Il **Responsabile** o la Posizione Organizzativa, dopo aver accertato con il Centro Anti-Violenza la sua situazione, compila uno dei modelli di certificazione forniti dal Decreto o ne adotta uno che contenga gli elementi minimo necessari per la presentazione dell'autodichiarazione in sede di domanda AdI , lo firma e lo timbra.

ESEMPIO 4

Una persona **senza fissa dimora** chiede la certificazione per fare domanda di AdI al Comune di Costantinopoli. La persona, però, è inserita in un percorso di presa in carico a livello di Ambito territoriale gestito in co-progettazione con una cooperativa sociale, che nella pratica lo ha in carico.

Come potrebbe essere risolta la questione? La certificazione potrà essere sottoscritta dal **Responsabile** o dalla Posizione Organizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Costantinopoli, previo check con il **casemanager** della cooperativa che ha avviato la presa in carico, e vi deve essere apposto il timbro del Comune.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA PA

*Per **tutte le casistiche** appare evidente come sia necessario normarle all'interno di un **protocollo siglato** con tutte le istituzioni e i servizi coinvolti, in modo da favorire la miglior collaborazione possibile per il rilascio della certificazione e per la presa in carico a 360° dei cittadini.*

CONTROLLI

Data la complessità delle relazioni, è possibile che vi siano dei **disallineamenti** tra l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione e quella dichiarata dal cittadino erroneamente.

In questo caso all'interno di **GePI**, l'INPS notificherà all'amministrazione errata l'avvenuta ricezione della richiesta di AdI da parte del cittadino.

Necessità di un **protocollo di collaborazione** tra i servizi sociali, i servizi sanitari e l'amministrazione penitenziaria, in modo che si possibile risalire all'amministrazione che effettivamente ha rilasciato la certificazione e notificare i dati corretti all'INPS.

In questi casi è necessario che il Comune controlli presso l'amministrazione competente se è presente la certificazione autodichiarata dal cittadino ed è opportuno che ne acquisisca una copia.

Elementi di cui si attendono ancora necessarie indicazioni ministeriali *(alla data del 02/02/2024)*


❖ **Controlli:**

Non sono ancora note le **funzionalità di GePI** per queste tipologie di controlli, sarà infatti prioritario capire come verrà riorganizzata.

❖ **Necessità di convenzioni:**

Non è noto se sia necessario siglare una **convenzione tra MLPS, Comune e ATS per GePI** nella quale normare la corresponsabilità del trattamento dei dati per tutte le funzionalità legate all'interscambio informativo tra Comuni, Ambito, INPS, MLPS, analogamente alle convenzioni sottoscritte relativamente alla gestione del Reddito di Cittadinanza. Queste ultime, infatti, sono scadute e in ogni caso valevano esclusivamente per il RdC. Anche questo punto sarà importante chiarire.

Il percorso di presa in carico



Contatti

www.synergia-net.it

synergia@synergia-net.it